

# La gestione separata INPS dei collaboratori

Scritto da Interdata Cuzzola | 29/02/2016

Ai sensi dell'art. 51 del TUIR le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente **(c.d. principio di cassa allargato)**.

Ne consegue che, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2015 ovvero il 23,50 % per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e il 30,72 % per coloro che invece sono privi da altra previdenza obbligatoria.

Per l'anno 2016 invece, l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e figure assimilate è elevata al 31 %, per i soggetti già pensionati al 24% per cui, il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00, mentre il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.

Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali. Per maggiori notizie sull'iscrizione al servizio potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: [direzione@cuzzola.it](mailto:direzione@cuzzola.it)